

Violazione del diritto all'immagine di persona non nota – Cass. n. 11768/2022

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del diritto all'immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.

L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale in capo a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per 14 secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022 (Rv. 664629 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226

Corte

Cassazione

11768

2022